

**DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2024**  
**490/2024/R/GAS**

**SECONDA DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1317<sup>a</sup> riunione del 19 novembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas”, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com) relativa all’adozione del nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per le valutazioni di impegni e successive modifiche e integrazioni e i relativi allegati;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 296/2019/E/gas (di seguito: deliberazione 296/2019/E/gas) relativa a controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione 3 marzo 2020, 52/2020/E/gas recante approvazione del programma di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento per l’anno 2020;
- la deliberazione 14 luglio 2020, 266/2020/S/gas recante irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l’adozione di un provvedimento prescrittivo per violazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas;
- la deliberazione 17 novembre 2020, 463/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 463/2020/R/gas) recante determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali, per gli anni 2020-2025, in materia di regolazione premi-penalità del servizio di distribuzione del gas naturale;

- la deliberazione 14 settembre 2021, 377/2021/E/gas recante approvazione di tre verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio, con riferimento ai dati dell'anno 2019;
- la deliberazione 8 marzo 2022, 87/2022/E/gas recante approvazione di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio, con riferimento ai dati dell'anno 2020;
- la deliberazione 19 luglio 2022, 331/2022/S/gas recante approvazione della proposta di impegni presentata da Azienda servizi territoriali S.p.A. e chiusura del relativo procedimento sanzionatorio;
- la deliberazione 2 agosto 2022, 382/2022/E/gas recante approvazione di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento;
- la deliberazione 20 giugno 2023, 268/2023/E/gas la deliberazione recante approvazione di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, in materia di recuperi di sicurezza del servizio;
- la deliberazione 26 marzo 2024, 108/2024/S/gas recante irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;
- la deliberazione 30 luglio 2024, 344/2024/R/gas recante la prima determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2020;
- la determinazione 27 settembre 2019 DSAI/37/2019/gas recante l'avvio di un procedimento in forma semplificata per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;
- la determinazione 8 marzo 2021 DSAI/3/2021/gas recante l'avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di sicurezza del servizio di pronto intervento gas;
- la determinazione 30 dicembre 2021 DSAI/33/2021/gas recante l'avvio con procedura semplificata di un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas;
- la determinazione 22 aprile 2022 DSAI/9/2022/gas recante l'avvio con procedura semplificata di un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas;
- la determinazione 1 agosto 2023 DSAI/8/2023/gas recante l'avvio di un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;
- la determinazione 4 aprile 2024 DSAI/12/2024/gas recante l'avvio con procedura semplificata di un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas;
- la determinazione 11 luglio 2024 DSAI/30/2024/gas recante l'avvio con procedura semplificata di un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas;

- le comunicazioni della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità (di seguito: Direzione DSME) del 3 ottobre 2024 recanti risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2020 per le società ASCOLI RETI GAS S.r.l. (prot. Autorità 69522), A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. (prot. Autorità 69532), AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.r.l. (prot. Autorità 69544), D.I.M. GAS S.p.A. (prot. Autorità 69738), GROSSETO ENERGIA RETI GAS S.p.A. (prot. Autorità 69549), (di seguito comunicazioni risultanze istruttorie del 3 ottobre 2024);
- le comunicazioni della Direzione DSME recanti risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2020 per ITALGAS RETI S.p.A. del giorno 2 ottobre 2024 (prot. Autorità 69445 di pari data), UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS S.p.A. del giorno 3 ottobre 2024 (prot. Autorità 69739 di pari data);
- le comunicazioni della Direzione DSME del 4 ottobre 2024 recanti risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2020 per le società AMAG Reti Gas S.p.A. (prot. Autorità 69892), AMEA S.p.A. (prot. Autorità 69893), ASM Bressanone S.p.A. (prot. Autorità 69902), AUSA Multiservizi S.r.l. (prot. Autorità 69907, CAMASTRAGAS S.r.l. (prot. Autorità 69937), CASIRATE GAS S.r.l. (prot. Autorità 69944), CNEA SUD S.r.l. (prot. Autorità 69949), ENERGIE DES ALPES S.r.l. (prot. Autorità 69954), ISERA S.r.l. (prot. Autorità 69957), METANPROGETTI S.r.l. (prot. Autorità 69964), MONTELUPONE ARCALGAS S.r.l. (prot. Autorità 69968), NUCERIA DISTRIBUZIONE GAS S.r.l. (prot. Autorità 69974), CONSORZIO SIMEGAS (prot. Autorità 69976), SOCOGAS S.p.A. (prot. Autorità 69980), SOELIA S.p.A. (prot. Autorità 69984), SOLDO FRANCESCO S.r.l. (prot. Autorità 69986), UNIGAS S.r.l. (prot. Autorità 69988), VERGAS S.r.l. (prot. Autorità 69995) (di seguito: comunicazioni risultanze istruttorie del 4 ottobre 2024);
- la comunicazione della Direzione DSME per la società AP RETI GAS NORD EST S.r.l. (di seguito: AP RETI) del giorno 4 ottobre 2024 (prot. Autorità 70156) (di seguito: comunicazione ad AP RETI);
- le comunicazioni della Direzione DSME del 7 ottobre 2024 recanti risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2020 per le società A.S.GA AZIENDA SERVIZI GAGGIANO S.r.l. (prot. Autorità 70511), CONSORZIO GESTIONE RISORSE DELLE VALLI PELIGNA, SUBEQUANA E PESCARA S.r.l. (prot. Autorità 70517), COGESER S.p.A. (prot. Autorità 70520), CO.M.E.S.T. S.r.l. (prot. Autorità 70533), GESAM RETI S.p.A. (prot. Autorità 70536), Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. (prot. Autorità 70540), LD RETI S.r.l. (prot. Autorità 70541), LERETI S.p.A. (prot. Autorità 70542), MOLISE GESTIONI S.r.l. (prot. Autorità 70544), NOVARETI S.p.A. (prot. Autorità 70545), PREALPI GAS S.r.l. (prot. Autorità 70546), RETIPIU’ S.r.l. (prot. Autorità 70547), SGDS MULTISERVIZI S.r.l. (prot. Autorità 70548), SISTEMI SALERNO – RETI GAS S.p.A. (prot. Autorità 70549), UNARETI S.p.A. (prot. Autorità 70550) (di seguito: comunicazioni risultanze istruttorie del 7 ottobre 2024), nonché la comunicazione dell’11 ottobre 2024 per la società MEDITERRRANEA ENERGIA (prot. Autorità 71609);

- la comunicazione della società Azienda Servizi Territoriali S.p.A. (di seguito: AST S.p.A.) del 9 ottobre 2024 (prot. Autorità 71161) (di seguito: comunicazione 9 ottobre di AST);
- la comunicazione della Direzione DSME del 11 ottobre 2024 per la società AST S.p.A. (prot. Autorità 71926) (di seguito: comunicazione ad AST);
- le comunicazioni della società ITALGAS S.p.A. (di seguito: Italgas) del 18 ottobre 2024 (prot. Autorità 73426) riguardante Italgas Reti (di seguito: comunicazione 18 ottobre di Italgas riguardante Italgas Reti) e (prot. Autorità 73442) riguardante Umbria Distribuzione (di seguito: comunicazione 18 ottobre di Italgas riguardante Umbria Distribuzione);
- la comunicazione di AST S.p.A. del 4 novembre 2024 (prot. Autorità 77057 del 5 novembre 2024) (di seguito: memoria di AST).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 40 della RQDG contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e in particolare dispone che:
  - i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base impianto di distribuzione;
  - a decorrere dal 1 gennaio 2020, il sistema incentivante i recuperi di sicurezza si applica a tutte le imprese distributrici di gas naturale, comprese quelle che, alla data del 31 dicembre 2019, gestiscono impianti di distribuzione con meno di 1.000 clienti finali;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 41 e 42 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
  - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* dall'Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e livelli tendenziali, di cui al comma 42.6 della RQDG);
  - la componente odorizzazione, finalizzata a incentivare l'effettuazione di un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall'Autorità;
- in particolare:
  - il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all'installazione dei sistemi di telesorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale;
  - il valore della componente odorizzazione dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo una funzione discreta individuata al comma

- 41.1 della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2019 e dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati successivamente;
- l'articolo 45 della RQDG fissa le disposizioni in materia di riduzione e annullamento dei premi e, in particolare, prevede che:
    - (comma 45.1) in caso di incidente da gas combustibile accaduto nell'anno di riferimento  $t$  sull'impianto di distribuzione  $j$ , i premi di cui al comma 41.1 (componente odorizzazione) e i premi di cui al comma 42.8 (componente dispersioni), siano ridotti del 50%;
    - (commi 45.2 e 45.3) l'impresa distributrice, in caso di due o più incidenti da gas combustibile accaduti nell'anno di riferimento  $t$  sull'impianto di distribuzione  $j$ , perda il diritto a riscuotere per il suddetto impianto e per l'anno di riferimento  $t$  i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8, fatte salve le esclusioni di cui al successivo comma 45.3, nel caso in cui l'incidente sia stato provocato da una causa di forza maggiore o da terzi, a condizione che l'impresa distributrice sia in grado di documentarlo;
    - (comma 45.4) l'impresa distributrice, in caso di odorizzazione del gas distribuito non conforme alla normativa vigente in materia, accertata da un controllo della qualità del gas effettuato dall'Autorità nell'anno di riferimento sull'impianto di distribuzione  $j$ , perda per l'anno di riferimento  $t$  il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8;
    - (comma 45.5) l'impresa distributrice, in caso venga accertato per un impianto di distribuzione  $j$  il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all'Articolo 14, perda per l'anno di riferimento  $t$  il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8;
  - l'articolo 38 della RQDG contiene disposizioni in materia di comunicazione dell'impresa distributrice all'Autorità e pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti e, in particolare, prevede che:
    - l'Autorità, attraverso un sistema telematico, renda noti, alle imprese distributrici, i risultati di previsione dei premi e delle penalità dell'anno di riferimento, determinati ai sensi del Titolo VIII della RQDG;
    - ogni impresa distributrice abbia facoltà di richiedere all'Autorità una rettifica dei dati trasmessi non correttamente a causa di un errore materiale, nel periodo di tempo appositamente definito dall'Autorità e reso noto alle imprese distributrici.
  - le imprese distributrici hanno trasmesso all'Autorità i dati relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas ai sensi dell'articolo 38 della RQDG, relativamente all'anno 2020;
  - nel mese di giugno 2024 gli Uffici dell'Autorità, con il supporto della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea), hanno reso disponibili, mediante un sistema *on-line*, le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza di distribuzione gas per il 2020 e

- gli esiti delle elaborazioni, con indicazione dell'importo previsto dei premi e delle penalità, in applicazione delle formule contenute nella RQDG;
- nella determinazione dei valori di cui al precedente alinea, gli uffici dell'Autorità hanno tenuto conto degli elementi che comportano la riduzione o l'annullamento dei premi;
  - rispetto alle informazioni rese disponibili, ogni impresa distributrice, entro il termine del 18 luglio 2024, mediante il sistema *on-line*, ha potuto trasmettere eventuali osservazioni o, in assenza di osservazioni, dare riscontro positivo in relazione alla previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2020.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 463/2020/R/gas, l'Autorità ha determinato, per il periodo 2020-2025, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per le imprese distributrici partecipanti al meccanismo incentivante di cui al titolo VII della RQDG;
- con particolare riferimento alla determinazione dei livelli tendenziali per gli impianti interessati da operazioni di interconnessione e separazione, ai sensi dell'articolo 44 della RQDG, l'Autorità ha aggiornato con la deliberazione 344/2024/R/gas, i livelli tendenziali per l'anno 2020, nei casi di operazioni avvenute nell'anno 2020.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 344/2024/R/gas, l'Autorità ha determinato i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2020 per le imprese distributrici che hanno dato riscontro positivo per il medesimo anno, rinviando invece a successivo provvedimento, in esito ai necessari approfondimenti istruttori, la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2020 con riferimento alle imprese distributrici che hanno o rifiutato l'esito o non hanno fornito alcun riscontro.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alle imprese che non hanno fornito alcun riscontro, l'Autorità, con le comunicazioni delle risultanze istruttorie del 4 e 11 ottobre 2024, ha sollecitato le imprese distributrici a fornire un riscontro a tali risultanze;
- con la comunicazione ad AP Reti gas nord-est S.r.l., l'Autorità ha informato la società di aver provveduto ad effettuare rettifiche e ha invitato la stessa a prendere visione dei ricalcoli effettuati sui premi e le penalità per l'anno 2020;
- con le comunicazioni delle risultanze istruttorie del 7 ottobre 2024, l'Autorità ha informato le società che avevano rettificato errori materiali riscontrati nei dati



pubblicati nel mese di giugno, della messa a disposizione dei nuovi report aggiornati in esito a tali rettifiche;

- a seguito delle comunicazioni delle risultanze istruttorie del 4, 7 e 11 ottobre 2024 non è pervenuto agli uffici dell’Autorità alcun riscontro.

**CONSIDERATO CHE:**

- per la società Italgas Reti S.p.A., sulla base di elementi riscontrati a seguito di approfondimenti e richieste di informazioni meglio precisati nella deliberazione 108/2024/S/gas, cui si fa qui integrale rinvio, è stato accertato, per tutti gli impianti gestiti dalla società, l’omesso aggiornamento delle procedure operative in tema di classificazione e ricerca programmata delle dispersioni (violazione dell’art. 14, comma 8, lettere d) ed e) della RQDG), procedure che sono state successivamente aggiornate nella versione della procedura operativa del 24 febbraio 2021;
- il comma 45.5 della RQDG, dispone che “[l]’impresa distributrice, in caso venga accertato per un impianto di distribuzione j il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all’articolo 14, perde per l’anno di riferimento t il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.8 e i premi di cui al comma 42.8”; poiché, come detto, è stato accertato il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui sopra per la totalità degli impianti della società, gli Uffici dell’Autorità hanno prospettato, tramite il sistema telematico, l’annullamento dei premi della componente odorizzazione e della componente dispersioni per tutti gli impianti gestiti dalla società e partecipanti al meccanismo di premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale;
- in data 20 giugno 2024, Italgas Reti S.p.A., in relazione al prospettato annullamento dei premi, ha rifiutato gli esiti delle risultanze in merito alle previsioni dei premi e delle penalità per l’anno 2020, inserendo, nel sistema telematico dell’Autorità (maschera “Recuperi di sicurezza servizio di distribuzione gas naturale”) una nota di accompagnamento nella quale, tuttavia, non è stata fornita alcuna controdeduzione in merito alla predetta contestazione, ma è stato semplicemente allegato un file nel quale venivano confermati tutti i calcoli predisposti per i 642 impianti riguardo a premi e penalità, modificata esclusivamente la colonna relativa all’annullamento dei premi per ulteriori esclusioni, ripristinati i valori dei premi annullati e inserito l’impianto Pieve di Teco;
- in data 2 ottobre 2024 è stata inviata ad Italgas Reti S.p.A. una comunicazione di risultanze istruttorie nella quale:
  - è stata confermata la sussistenza dei presupposti per l’annullamento dei premi per tutti gli impianti a seguito dell’accertamento della violazione dell’art. 14, comma 8, lettere d) ed e) della RQDG, per effetto di quanto previsto dal comma 45.5 della medesima RQDG;
  - è stato precisato che l’impianto Pieve di Teco non è stato considerato nella valutazione di premi e penalità in quanto, in data 9 ottobre 2020, la società

- aveva dichiarato all’Autorità che detto impianto era alimentato mediante carro bombolaio con effetto a partire dal 6 agosto dello stesso anno; pertanto, l’impianto non è stato inserito nella deliberazione 463/2020/R/gas dell’11 novembre 2020 ed è stato escluso dal perimetro;
- è stato altresì comunicato, infine, della correzione di un errore informatico incidente esclusivamente sulla visualizzazione della rete totale al 2019 per 5 impianti, che, tuttavia, non ha avuto alcun effetto sul calcolo di premi e penalità;
  - con comunicazione del 18 ottobre u.s., Italgas S.p.A., con specifico riguardo alla posizione della società controllata Italgas Reti S.p.A., ha contestato, innanzitutto, che il procedimento conclusosi con la deliberazione 108/2024/S/gas (e gli accertamenti ivi compiuti) trae, in realtà, origine da una verifica ispettiva svolta ai sensi della deliberazione 8 marzo 2022, 87/2022/E/gas nei confronti di Umbria Distribuzione S.p.A., soggetto giuridico distinto, di cui la stessa Italgas è socia di maggioranza e che appartiene al medesimo gruppo societario facente capo a Italgas. Tuttavia, come confermato dalla stessa Italgas nella sua memoria, nel corso della verifica ispettiva, Umbria Distribuzione S.p.A. ha dichiarato all’Autorità di avvalersi, mediante apposito contratto di servizio infragruppo, per talune attività operative, ivi incluse quelle relative al servizio di pronto intervento, di procedure operative adottate da altra società del gruppo, Italgas Reti S.p.A.. L’Autorità ha pertanto acquisito, nell’ambito della suddetta verifica ispettiva, tali procedure operative da Italgas Reti S.p.A.;
  - nel merito Italgas S.p.A. ha contestato l’estensione del perimetro di valutazione da parte dell’Autorità a tutti gli impianti gestiti dalla società, evidenziando che tale estensione costituirebbe un *unicum* procedurale nella prassi seguita in sede di applicazione delle disposizioni della RQDG; invero secondo Italgas, l’articolo 45.5 della RQDG, sarebbe chiaro ed autoesplicativo nel (i) sancire l’esistenza di un nesso causale specifico ed indissolubile tra la verifica ispettiva su un dato impianto e l’eventuale annullamento dei premi e, soprattutto, nel (ii) circoscrivere l’eventuale annullamento esclusivamente all’impianto oggetto di verifica, aggiungendo, quindi, che, nel caso, di specie, la società non sarebbe stata neppure oggetto di visita ispettiva, trovandosi, invece, ad operare unicamente in favore di Umbria Distribuzione Gas, nell’ambito di un rapporto contrattuale, in qualità di prestatore di servizi (cfr., in tal senso, pag. 4 e 5 della memoria difensiva). In tale ottica, la società osserva che analoga violazione era stata riscontrata dall’Autorità in un precedente (cfr. deliberazione 266/2020/S/gas) per l’impianto di Albano Laziale gestito dalla medesima Italgas Reti S.p.A. ma, in quel caso, l’annullamento del premio aveva riguardato il solo impianto sottoposto a verifica ispettiva (così come avvenuto in altri due casi di procedimenti sanzionatori - determinazioni DSAI/37/2019/Gas del 27 settembre 2019 e DSAI/33/2021/Gas del 30 dicembre 2021 - nell’ambito dei quali gli Uffici dell’Autorità, dopo aver accertato il mancato aggiornamento, oltreché la mancata conformità, di alcune procedure, avevano disposto l’annullamento dei premi delle società in questione limitatamente al singolo impianto oggetto di verifica ispettiva);



- inoltre, Italgas S.p.A. aggiunge due ulteriori circostanze che confermerebbero, a suo dire, l'assenza di presupposti per l'annullamento dei premi: da un lato, il fatto che alla società sarebbe stata contestata la violazione dell'art. 14, comma 8, lett. d) ed e) della RQDG solo in considerazione di alcuni "*refusi*" riscontrati nella procedura sulla classificazione dispersioni e ricerca programmata delle medesime (nel dettaglio, il mancato "*formale*" aggiornamento del tempo di intervento per l'eliminazione della dispersione classificata come "Classe C" pari a 270 giorni in luogo dei 180 giorni previsti ora dall'art. 1, comma 1, lettera g) della RQDG 20/25); dall'altro lato, la circostanza, accertata dall'Autorità nel procedimento sanzionatorio, che Italgas aveva comunque correttamente applicato la disciplina aggiornata, sia in sede operativa che di rendicontazione, circostanza, questa, che aveva giustificato la riduzione della sanzione irrogata con deliberazione 108/2024/S/gas. A tale ultimo riguardo, Italgas S.p.A. ha lamentato, pertanto, la palese sproporzione tra annullamento dei premi e sanzione comminata, in quanto la sanzione risulta di tre ordini di grandezza inferiore alla mancata premialità.

**CONSIDERATO CHE:**

- in base agli elementi acquisiti nell'ambito della medesima verifica ispettiva svolta ai sensi della deliberazione 8 marzo 2022, 87/2022/E/gas, nel febbraio 2023, è stato riscontrato, per l'impianto denominato Terni, unico impianto gestito da Umbria Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: Umbria Distribuzione S.p.A.), il mancato rispetto, tra gli altri, degli obblighi stabiliti dall'articolo 14, comma 8, lettere d) ed e), della RQDG, non avendo la società ottemperato all'obbligo di disporre, per l'anno 2020, di procedure operative aggiornate alla normativa vigente relativamente alla classificazione delle dispersioni localizzate e alla ricerca programmata delle stesse; successivamente è stato pertanto avviato, con la determinazione DSAI/8/2023/gas, un procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazioni in materia di pronto intervento gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 nei confronti della stessa impresa; tale mancato rispetto ha portato, altresì, alla prospettazione dell'annullamento dei premi per Umbria Distribuzione S.p.A.;
- in data 20 giugno 2024, Umbria Distribuzione S.p.A., in relazione al prospettato annullamento dei premi per il suo impianto, ha rifiutato le previsioni dei premi e delle penalità per l'anno 2020 di cui al precedente alinea, inserendo una nota di accompagnamento, mediante il sistema telematico dell'Autorità; tuttavia, Umbria Distribuzione S.p.A. non ha fornito alcuna motivazione alla contestazione ma ha semplicemente allegato un file nel quale venivano confermati tutti i calcoli predisposti per l'impianto Terni riguardo premi e penalità, modificata esclusivamente la colonna relativa all'annullamento dei premi per ulteriori esclusioni e ripristinati i valori dei premi annullati;
- in data 3 ottobre 2024 è stata inviata ad Umbria Distribuzione S.p.A. una comunicazione delle risultanze istruttorie nella quale si conferma l'annullamento

dei premi per l'unico impianto gestito dalla società a seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 14, comma 8, lettere d) ed e) della RQDG;

- con la sopra citata comunicazione del 18 ottobre u.s., Italgas S.p.A. - con riguardo alla controllata Umbria Distribuzione S.p.A., ha dichiarato che è stato avviato un ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio (deliberazione 26 marzo 2024, 109/2024/S/GAS) adottato nei confronti della stessa Umbria Distribuzione S.p.A. per le violazioni in materia di pronto intervento gas, violazioni che hanno determinato, altresì, l'annullamento dei premi per l'impianto di Terni; in particolare, la società ha rilevato che *“le condotte oggetto di contestazione si caratterizzano per la loro tenuità e non [hanno] cagionato, né concretamente né potenzialmente, alcun pregiudizio all'utenza. Pertanto, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'annullamento dei premi proposto dagli uffici dell'Autorità”*;
- a quest'ultimo riguardo è bene subito evidenziare che quest'ultima circostanza sollevata da Italgas S.p.A. – ossia il fatto della mera impugnazione della deliberazione 109/2024/R/gas – non ha alcuna conferenza con la decisione dell'annullamento dei premi di Umbria Distribuzione S.p.A..

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento alle contestazioni sollevate da Italgas S.p.A. riguardanti Italgas Reti S.p.A., giova, preliminarmente, osservare, in merito all'aspetto procedurale, che l'ulteriore accertamento a carico di Italgas compiuto dall'Autorità – pur nell'ambito dell'ispezione condotta nei riguardi di altro operatore (la società Umbria Distribuzione S.p.A.) ha costituito il logico risvolto di quanto dichiarato da quest'ultimo nell'ambito della sopra richiamata verifica ispettiva, ossia di avvalersi, per talune attività operative, delle procedure adottate da Italgas Reti S.p.A.;
- l'acquisizione di tale dichiarazione da parte degli Uffici dell'Autorità, la quale poteva prefigurare una violazione diffusa da parte di Italgas Reti S.p.A., ha quindi fatto emergere l'esigenza di compiere specifici approfondimenti nei confronti di quest'ultima società; nel rispetto delle garanzie procedurali, in particolare del contraddittorio, e proprio al fine di meglio circoscrivere le possibili violazioni relative a tutti gli impianti gestiti da Italgas Reti S.p.A., si è, dunque, proceduto con apposita e autonoma richiesta rivolta a tale ultima società nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo che la legge istitutiva riconosce all'Autorità (ossia, in primo luogo, richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività);
- ciò posto dal punto di vista procedurale, va respinta, in primo luogo, l'argomentazione della società relativa alla pretesa illegittima estensione del perimetro di annullamento dei premi a tutti gli impianti gestiti dalla società. Invero, Italgas S.p.A. fornisce un'interpretazione errata dell'art. 45.5 RQDG, che collide con il suo tenore letterale e sulla cui base “legge” i precedenti casi da essa

menzionati, affermando che la norma porrebbe un nesso inscindibile tra la verifica ispettiva su un dato impianto e l'eventuale annullamento dei premi;

- in realtà, l'art. 45.5 della RQDG (ai sensi del quale, è bene ricordarlo, “[...] *impresa distributrice, in caso venga accertato per un impianto di distribuzione j il mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio di cui all’Articolo 14, perde per l’anno di riferimento t il diritto a riscuotere i premi di cui al comma 41.1 e i premi di cui al comma 42.8*”), a) non presuppone affatto che l'accertamento rilevante ai fini della sua applicazione possa essere solo quello avvenuto nell'ambito d'una verifica ispettiva; b) attribuendo, invece, valore dirimente al concetto di “*accertamento*”: la disposizione individua quale presupposto dell'annullamento dei premi per un certo impianto (*j*) che sia “*accertato*”, con riferimento a quell'impianto, il mancato rispetto d'almeno un obbligo di servizio, indipendentemente quindi dalle modalità attraverso le quali tale accertamento avvenga;
- nel caso di Italgas, come visto, l'accertamento che la società non ha rispettato un obbligo di servizio per tutti i suoi impianti è avvenuto non mediante attività ispettive, ma attraverso una richiesta riferita alle procedure operative predisposte dalla medesima società, e quindi valevoli per tutti gli impianti da essa gestiti; da tale verifica (che è stata anche confermata col provvedimento sanzionatorio di cui alla deliberazione 108/2024/S/gas) è risultato che la società non ha rispettato la regolazione con riferimento ad alcune delle suddette procedure, integrando così una violazione con riferimento alla totalità degli impianti dalla stessa gestiti;
- differente è stato invece l'accertamento che l'Autorità ha compiuto negli altri casi richiamati da Italgas, è che è stato circoscritto al solo impianto oggetto d'una specifica verifica ispettiva (cfr. a mero titolo d'esempio la deliberazione 266/2020/S/gas, invocata dalla società Italgas S.p.A., in cui effettivamente l'accertamento condotto era circoscritto al solo impianto di distribuzione di gas naturale denominato “Albano Laziale”); in tali casi, infatti, l'Autorità, pur avendo accertato l'inadempimento d'un obbligo di servizio pubblico che, probabilmente, avrebbe potuto essere esteso anche ad altri impianti (forse addirittura alla loro generalità), l'Autorità non ha mai esteso l'accertamento compiuto con riferimento a un dato impianto ad altri non oggetto di verifica, ciò che – giova precisare – sarebbe stato senz'altro possibile, ma in forza di un'ulteriore attività accertativa; nel caso di specie, invece, le attività di accertamento sono state condotte, sin dal loro avvio, con riferimento alla generalità degli impianti gestiti dalla società Italgas Reti S.p.A. ed è, quindi, logico e conseguenziale che l'annullamento dei premi riguardi l'intero perimetro degli stessi;
- per quel che concerne poi il lamentato attrito con il provvedimento sanzionatorio di cui alla deliberazione 108/2024/S/gas, in termini di sproporzione degli effetti che l'annullamento dei premi produrrebbe in capo alla società rispetto alla sanzione irrogata per i medesimi fatti, l'argomento della società è infondato, in quanto il procedimento relativo alla determinazione dei premi e delle penalità per la qualità del servizio si distingue ed è autonomo rispetto al procedimento sanzionatorio: invero, il primo si basa sul mero accertamento del rispetto degli

obblighi posti in capo al distributore dalla regolazione, oltre che dei livelli di sicurezza effettivi raggiunti a confronto con i livelli tendenziali, e prescinde da ogni indagine in ordine alla colpevolezza del soggetto agente; il secondo, invece, implica una valutazione sia dell'elemento oggettivo, che dell'elemento soggettivo, con la conseguenza che la sanzione potrebbe anche (in ipotesi) non essere irrogata, in ragione dell'impossibilità di muovere un rimprovero di carattere soggettivo in capo all'autore della violazione, o potrebbe essere fortemente attenuata, qualora tale rimprovero sia di lieve entità;

- le ragioni sopra evidenziate, che attengono alla intrinseca diversità tra procedimento sanzionatorio e quello volto all'annullamento dei premi, giustificano quindi il diverso esito dei due e, in particolare, il fatto che la sanzione sia più bassa rispetto all'ammontare dei premi non riconosciuti; nel caso di specie, infatti, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, si è tenuto conto – sotto il profilo della gravità delle violazioni – del fatto che – pur non essendo le procedure formalmente aggiornate – il personale della società aveva in concreto rispettato le prescrizioni regolatorie, sicché la colpa della società andrebbe ravvisata nel mancato aggiornamento delle stesse; tale circostanza, tuttavia, non rileva ai fini dell'articolo 45.5 della RQDG che individua quale presupposto per l'annullamento del premio il dato oggettivo della sola inottemperanza a un obbligo di servizio pubblico;
- peraltro, a prescindere dall'osservanza o meno nei fatti delle nuove prescrizioni regolatorie, quelle non aggiornate non attengono a meri refusi, incidendo peraltro su un dato di sostanziale rilevanza che attiene al tempo di intervento per l'eliminazione della dispersione classificata come "Classe C" pari a 270 giorni al posto di 180 giorni come previsto dall'Art. 1, comma 1, lettera g) della RQDG 20/25. il meccanismo delle premialità, al contrario, che ha una finalità incentivante in quanto costituisce l'erogazione di somme ulteriori al riconoscimento dei costi già coperti dalle ordinarie tariffe tiene conto del dato formale rappresentato dall'adozione di procedure non conformi e aggiornate e ciò comporta, di per sé, senza che sia necessario indagare ulteriori elementi, il mancato riconoscimento dei premi;

#### **CONSIDERATO CHE**

- in base agli elementi acquisiti nell'ambito della verifica ispettiva svolta ai sensi della deliberazione 14 settembre 2021, 377/2021/E/gas, nell'ottobre 2021, è stato riscontrato, per l'impianto denominato Ascoli Piceno, gestito dalla società ASCOLI RETI GAS S.r.l. (di seguito: ARG S.r.l.), il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), della RQDG, in particolare la società non effettua la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento ed è stato avviato, con la determinazione DSAI/9/2022/gas, un procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazioni in materia di pronto intervento gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 nei confronti della medesima impresa;

- le conseguenze sui premi sono state rese note ad ARG S.r.l. con la messa a disposizione dei risultati di previsione, avvenuta in data 31 maggio 2024: nello specifico è stato prospettato, ai sensi del comma 45.5 della RQDG, l'annullamento dei premi della componente odorizzazione e della componente dispersioni per l'impianto di Ascoli Piceno;
- in data 20 giugno 2024, ARG S.r.l., in relazione al prospettato annullamento dei premi per l'impianto denominato Ascoli Piceno, ha rifiutato le previsioni dei premi e delle penalità per l'anno 2020 di cui al precedente alinea, inserendo una nota di accompagnamento, mediante il sistema telematico dell'Autorità;
- in particolare, ARG S.r.l. ha contestato il prospettato annullamento dei premi per l'impianto denominato Ascoli Piceno evidenziando che le sanzioni irrogate, e pagate in forma ridotta dalla società, riguardavano il 2019 e non il 2020;
- con le comunicazioni risultanze istruttorie del 3 ottobre 2024, è stato comunicato ad ARG S.r.l. che poiché le osservazioni presentate non inficiano le considerazioni in merito al mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), della RQDG; e inoltre che, benché l'ispezione sia stata avviata per un controllo sui dati del 2019, durante l'ispezione stessa sono emerse inottemperanze oggettive che perduravano alla data di ispezione, pertanto riferite anche all'anno seguente a quello oggetto di verifica, che non possono essere ignorate nel procedimento di determinazione dei premi e penalità relativi all'anno in cui tali inottemperanze erano comunque verificate; e che, sulla base di tali osservazioni, si sarebbe confermato l'annullamento dei premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale per l'anno 2020;
- nessuna comunicazione è stata ricevuta a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie del 3 ottobre 2024.

**CONSIDERATO CHE:**

- in base agli elementi acquisiti nell'ambito della verifica ispettiva svolta sull'impianto denominato Livorno, gestito dall'Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito A.S.A. S.p.A.), ai sensi della deliberazione 268/2023/E/gas, nel gennaio 2024, sono state riscontrate diverse inottemperanze degli obblighi disposti dalla RQDG e avviato di conseguenza un procedimento sanzionatorio con la determinazione DSAI/30/2024/gas; in particolare tra le diverse violazioni contestate, rileva con riferimento all'anno 2020, il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 14, comma 8 e dall'articolo 35, comma 2, della RQDG, in particolare la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre, per tutti gli impianti gestiti, di procedure operative aggiornate e conformi alla regolazione tecnica vigente;
- tale violazione è stata accertata, dal luglio 2019 al luglio 2021, per tutti gli impianti gestiti dalla società ed è stato prospettato l'annullamento dei premi della componente odorizzazione e della componente dispersioni per tutti gli impianti gestiti dalla società e partecipanti al meccanismo di premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale;

- in data 20 giugno 2024, A.S.A. S.p.A., in relazione al prospettato annullamento dei premi, ha rifiutato le previsioni dei premi e delle penalità per l'anno 2020 di cui al precedente alinea, inserendo una nota di accompagnamento, mediante il sistema telematico dell'Autorità;
- in particolare, A.S.A. S.p.A. ha contestato il prospettato annullamento dei premi per l'impianto denominato evidenziando che le sanzioni irrogate, e pagate in forma ridotta dalla società, riguardavano il 2021 e non il 2020;
- con le comunicazioni risultanze istruttorie del 3 ottobre 2024, è stato comunicato ad A.S.A. S.p.A. che le osservazioni presentate non inficiano le considerazioni in merito al mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 14, comma 8 e dall'articolo 35, comma 2, della RQDG; inoltre che, benché l'ispezione sia stata avviata per un controllo sui dati del 2021, durante l'ispezione stessa sono emerse inottemperanze oggettive accertate dal luglio 2019 al luglio 2021, pertanto per l'intero anno 2020, per tutti gli impianti gestiti dalla società; e che, sulla base di tali osservazioni, si sarebbe confermato l'annullamento dei premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale per l'anno 2020 per tutti gli impianti;
- nessuna comunicazione è stata ricevuta a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie del 3 ottobre 2024.

**CONSIDERATO CHE:**

- dai dati di sicurezza per l'anno 2020 comunicati da Azienda Servizi Territoriali S.p.A. risulta per l'impianto denominato Comune di Travagliato, il mancato rispetto dell'obbligo all'articolo 14, comma 2, lettera b) della RQDG (ispezione del 100% della rete in bassa pressione nei 4 anni mobili);
- inoltre, in base agli elementi acquisiti nell'ambito della verifica ispettiva svolta ai sensi della deliberazione 52/2020/E/gas nel settembre 2020, è stato riscontrato, sempre per l'impianto denominato Comune di Travagliato, il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, comma 1 lettera g), nonché degli obblighi stabiliti dall'articolo 14, comma 8, lettera a) della RQDG ed avviato, con la determinazione DSAI/3/2021/gas, un procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazioni in materia di pronto intervento gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 nei confronti della stessa impresa; con la medesima determinazione si invitava la società ad adempiere a una parte degli obblighi oggetto delle contestazioni;
- con la deliberazione 331/2022/S/gas è stata approvata la proposta di impegni che AST S.p.A. ha presentato con nota del 22 novembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 43709); nella proposta di impegni, la società ha dichiarato e documentato la cessazione delle condotte contestate e di essersi adeguata alle disposizioni oggetto delle citate contestazioni;
- le conseguenze sui premi sono state rese note a AST S.p.A. con la messa a disposizione dei risultati di previsione, avvenuta in data 31 maggio 2024: nello



specifico è stato prospettato, ai sensi del comma 45.5 della RQDG, l'annullamento dei premi della componente odorizzazione e della componente dispersioni;

- in data 13 giugno 2024, AST S.p.A., in relazione al prospettato annullamento dei premi per l'impianto denominato Comune di Travagliato, ha rifiutato le previsioni dei premi e delle penalità per l'anno 2020 di cui al precedente alinea, inserendo una nota di accompagnamento, mediante il sistema telematico dell'Autorità;
- in particolare, AST S.p.A. ha contestato il prospettato annullamento dei premi in relazione al mancato rispetto sia degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, comma 1 lettera g), sia degli obblighi stabiliti dall'articolo 14, comma 8, lettera a), della RQDG derivante dagli elementi acquisiti dall'Autorità nell'ambito della citata ispezione, in quanto *“con deliberazione del 19 luglio 2022 331/2022/S/GAS, l'Autorità ha approvato la proposta di impegni presentata da AST dichiarando chiuso il relativo procedimento sanzionatorio senza l'accertamento di alcuna violazione, per cui verrebbe radicalmente meno il presupposto per la revoca dei premi in materia di sicurezza del servizio distribuzione gas.”*, sia la metodologia di calcolo della percentuale di rete in bassa pressione ispezionata nei 4 anni mobili;
- con le comunicazioni delle risultanze istruttorie del 3 ottobre 2024, è stato comunicato ad AST S.p.A. che, poiché le osservazioni presentate non inficiano le considerazioni in merito al mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, comma 1, lettera g), nonché degli obblighi stabiliti dall'articolo 14, comma 8, lettera a), della RQDG, accertato dagli Uffici dell'Autorità, nonché degli obblighi stabiliti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), della RQDG, con la conseguenza che merita conferma il già prospettato annullamento dei premi; è stato inoltre evidenziato, in coerenza con quanto sopra precisato per Italgas Reti S.p.A., ad AST S.p.A. che il procedimento relativo alla determinazione dei premi e delle penalità per la qualità del servizio, e il procedimento sanzionatorio sono tra loro distinti e autonomi: il primo, infatti, si basa sul mero accertamento del rispetto oggettivo degli obblighi posti in capo al distributore dalla regolazione e prescinde da ogni esame in ordine all'elemento soggettivo; il secondo, invece, implica una valutazione sia sull'elemento oggettivo, sia sull'elemento soggettivo; in questo senso, mentre nel procedimento sanzionatorio il mancato accertamento dell'elemento soggettivo può far venire meno l'illecito, nel procedimento premi e penalità il solo fatto di non aver rispettato gli obblighi imposti dalla regolazione di riferimento – com'è avvenuto nella fattispecie alla luce delle dichiarazioni rilasciate da codesta Società – comporta di per sé la perdita dei premi; è stato inoltre evidenziato come la modalità utilizzata per il calcolo dell'ispezione della rete di cui all'articolo 14 comma 2, lettera b), deriva da un chiarimento pubblicato dagli Uffici sin dal 2014 sul sito dell'ARERA e, ad oggi, disponibile all'indirizzo [www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/it/comunicati/14/140924rete](http://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/it/comunicati/14/140924rete), pertanto, non contestabile in questa sede; e che, sulla base di tali osservazioni, si sarebbe confermato l'annullamento dei premi relativi ai recuperi di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale per l'anno 2020;

- successivamente all’invio delle suddette risultanze istruttorie, con la comunicazione 9 ottobre di AST, la società ha chiesto di essere autorizzata a depositare ulteriori memorie e documenti entro trenta giorni anziché cinque;
- con la comunicazione ad AST, l’Autorità ha concesso la proroga richiesta;
- la memoria di AST ribadisce quanto già esposto in prima osservazione, ovvero che, a suo avviso, l’Autorità ha accolto la proposta di impegni dell’operatore e ha chiuso il procedimento senza accertare le infrazioni e, pertanto, la revoca dei premi sarebbe disposta in mancanza del necessario presupposto di legge, cioè il preventivo accertamento formale degli illeciti contestati; inoltre, sostiene la società, “[c]on deliberazione 243/2012/E/com, l’Autorità ha approvato il Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni (Allegato A), che stabilisce le modalità per presentare eventuali proposte di impegni. In base all’art. 19.3 del Regolamento, l’accoglimento della proposta di impegni comporta che l’Autorità “approva e rende obbligatori per il proponente gli impegni e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l’infrazione”. Nel caso di specie, con la Deliberazione 19 luglio 2022 - 331/2022/R/gas, l’Autorità ha approvato la proposta di impegni formulata dal AST S.p.A. dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio, dichiarando obbligatori gli impegni, e ha archiviato il procedimento medesimo senza accertare le violazioni contestate durante la verifica ispettiva, per cui è venuto radicalmente meno il presupposto per la revoca dei premi.”;
- la società, inoltre, contesta il metodo di calcolo utilizzato dall’Autorità per il calcolo della percentuale di rete in bassa pressione ispezionata nel quadriennio mobile, sostenendo che “ha sottoposto ad ispezione la propria rete in bassa pressione con la stessa periodicità triennale prevista dalla regolazione per la rete in media pressione”, avendo ispezionato la totalità della rete negli anni 2015, 2018 e 2021 e che l’Autorità non dovrebbe tener conto dell’anno 2017 ma del 2021, in quanto “ Tenuto conto dell’ispezione effettuata nel 2021 la percentuale di rete ispezionata è pari al 196,8%”; inoltre evidenzia che la stessa proposta di impegni approvata con delibera 331/2022/S/gas prevede un ulteriore incremento della periodicità di ispezione del 100% della rete in bassa pressione da quattro a due anni;
- rispetto a quanto sostenuto dalla società, preme tuttavia evidenziare che con riferimento alla chiusura del procedimento sanzionatorio senza accertamento dell’infrazione, oltre a quanto già evidenziato nell’ambito della comunicazione delle risultanze istruttorie, il medesimo regolamento citato da AST S.p.A. riporta al comma 19.1 che “All’esito dell’attività istruttoria di cui all’articolo 18, il Collegio valuta se la proposta di impegni sia utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate”; pertanto, è evidente che, in caso di accettazione della proposta di impegni, la violazione si assume accertata e non si procede con ulteriori accertamenti a riguardo;
- per quanto riguarda le osservazioni al calcolo della percentuale di ispezione di rete nel quadriennio mobile, valgono le valutazioni già espresse nelle risultanze

istruttorie, vale a dire che le regole alla base del calcolo sono chiaramente indicate nelle disposizioni della RQDG; inoltre, l'impegno ad aumentare la periodicità dell'ispezione evidenzia la violazione dell'obbligo di ispezionare la rete con la frequenza minima stabilita dalla medesima RQDG; infine, si rammenta che il quadriennio mobile considerato secondo RQDG per i premi 2020 è riferito al periodo 2017-2020 e non può, pertanto, essere riferito al periodo 2018-2021.

**CONSIDERATO CHE:**

- dai dati di sicurezza per l'anno 2020 comunicati da D.I.M. Gas S.r.l. risulta, per l'impianto denominato CURTAROLO\*\*GAS NATURALE (di seguito: Curtarolo), il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) della RQDG (ispezione annuale del 100% della rete in AP/MP e BP in materiale diverso da acciaio protetto catodicamente, polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo);
- in data 17 giugno 2024, D.I.M. Gas S.r.l., in relazione al prospettato annullamento dei premi per l'impianto denominato Curtarolo, ha rifiutato le previsioni dei premi e delle penalità per l'anno 2020 di cui al precedente alinea, inserendo una nota di accompagnamento, mediante il sistema telematico dell'Autorità segnalando dei dati errati relativamente ai metri di rete in materiale diverso;
- con comunicazioni 31 maggio e 20 settembre 2024, gli uffici dell'Autorità confermavano, nonostante un errore di visualizzazione, la correttezza dei dati utilizzati per la verifica; alla comunicazione del 20 settembre 2004 non si è avuto alcun riscontro da parte della società e, pertanto, con le comunicazioni risultanze istruttorie del 3 ottobre 2024, è stata comunicata a D.I.M. Gas S.r.l. l'utilizzo ai fini dei calcoli dei valori indicati dalla società e che, di conseguenza, la società non ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) della RQDG, con conseguente annullamento dei premi;
- nessuna comunicazione è stata ricevuta a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie del 3 ottobre 2024.

**CONSIDERATO CHE:**

- in base agli elementi acquisiti nell'ambito della verifica ispettiva svolta ai sensi della deliberazione 268/2023/E/gas, nell'ottobre 2023, è stato riscontrato, per l'impianto denominato Grosseto, il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'articolo 14, comma 8, lettere a), c) e d), della RQDG; in particolare la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di procedure operative, per gli anni 2020 e 2021, aggiornate alla normativa vigente relativamente al pronto intervento, all'attivazione della fornitura e alla classificazione delle dispersioni localizzate ed è stato avviato, di conseguenza, con la determinazione DSAI/12/2024/gas, un procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazioni in materia di pronto intervento gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 nei confronti della medesima impresa;

- con la messa a disposizione dei risultati di previsione, avvenuta in data 31 maggio 2024 è stato prospettato alla società GERGAS, ai sensi del comma 45.5 della RQDG, l’annullamento dei premi della componente odorizzazione e della componente dispersioni per l’impianto denominato Grosseto;
- in data 21 giugno 2024, GERGAS ha contestato il prospettato annullamento dei premi, evidenziando che l’anno di riferimento dell’ispezione sia il 2021, *“per il quale correttamente la regolazione non prevede la corresponsione degli incentivi previsti per l’impianto oggetto di verifica; gli incentivi relativi all’anno 2020 e all’impianto denominato GROSSETO dovrebbero essere erogati per entrambe le componenti (odorizzazione e dispersioni) nella loro interezza”*;
- con le comunicazioni risultanze istruttorie del 3 ottobre 2024, sono state richiamate le disposizioni della determinazione DSAI/12/2024/gas che specificano quanto riscontrato nella verifica ispettiva, anche con riferimento all’anno 2020: nonostante l’ispezione sia stata avviata per un controllo sui dati del 2021, infatti, durante l’ispezione sono emerse inottemperanze oggettive riferite anche all’anno precedente, che non possono essere ignorate nel procedimento di determinazione dei premi e penalità;
- nessuna comunicazione è stata ricevuta a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie del 3 ottobre 2024;

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario, in applicazione del comma 45.5 della RQDG, procedere all’annullamento dei premi per la totalità degli impianti della società Italgas Reti S.p.A. e dell’impianto di Umbria Distribuzione S.p.A. per l’anno 2020, a seguito del mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall’articolo 14, comma 8, lettere d) ed e), della RQDG;
- sia necessario, in applicazione del comma 45.5 della RQDG, procedere all’annullamento dei premi per l’impianto di AST S.p.A. per l’anno 2020, a seguito del mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall’articolo 14, comma 2, lettera b), dall’articolo 14, comma 8, lettera a), nonché dall’articolo 15, comma 1 lettera g), della RQDG; sia necessario confermare le risultanze espresse dagli Uffici in esito all’istruttoria, per tutte le imprese che non hanno dato riscontro alle comunicazioni stesse;
- sia necessario determinare i premi e le penalità per l’anno 2020 secondo quanto indicato nelle *Tabelle 1 e 2* allegate al presente provvedimento;
- sia opportuno prevedere che la Cassa per i servizi energetici e ambientali eroghi l’ammontare dei premi spettanti per l’anno 2020 di cui alla *Tabella 1* entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento;

## **DELIBERA**

1. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2020, come riportati nella Tabella 1 e 2 allegata al presente provvedimento;
2. di dare mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di provvedere al pagamento dei premi di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

19 novembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*